

Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD)

Modifica del 4 giugno 2010

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 giugno 1993¹ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati è modificata come segue:

Art. 24 Raccolta di dati

Se la persona interrogata non è tenuta a fornire un'informazione, l'organo federale che raccoglie sistematicamente dati mediante moduli deve informarla del carattere facoltativo della sua risposta.

Art. 31 cpv. 1^{bis}

^{1bis} L'Incaricato trasmette i rapporti all'attenzione dell'Assemblea federale direttamente ai Servizi del Parlamento.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2010.

4 giugno 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 235.11

